



VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 1° aprile 2011 si sono incontrati:

CONFAPI Varese rappresentata dal Presidente Franco Colombo, dal direttore Marco Praderio, dal vice direttore e responsabile delle relazioni industriali Piero Baggi

Le segreterie provinciali di Varese di CGIL, CISL, UIL rappresentate rispettivamente da Franco Stasi, Carmela Tascone, Antonio Albrizio

Premesso

- che le parti firmatarie del presente accordo intendono garantire un sostegno effettivo allo sviluppo delle PMI con il fine di migliorare il sistema relazionale fra le Parti;
- che con la circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, che ha dato attuazione dell'art. 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" per il periodo di imposta 2011;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

- Per l'anno 2011 con il presente accordo le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di Confapi nella provincia o nel territorio di Varese sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circ. 3/E dell'agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che - considerando quanto avvenuto in materia nel biennio 2009 e 2010 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
- Le imprese, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale) per l'intero periodo d'imposta 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa





applicabile e delle indicazioni ministeriali e dall'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto del biennio 2009-2010.


- Le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della provincia di Varese.
- Il presente accordo è esteso anche ai lavoratori con contratto di somministrazione. Le imprese richiederanno alle rispettive società di somministrazione di applicare le stesse condizioni di natura fiscale di cui al presente accordo anche per i lavoratori loro inviati per i periodi di effettivo lavoro prestato nell'ambito del rapporto di somministrazione.
- Le imprese informeranno la rispettiva RSU e daranno comunicazione ai loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.
- Il contenuto della presente intesa è sussidiario e cedevole rispetto a quanto previsto in altri accordi aziendali o pluriaziendali.

Varese, 1° aprile 2011

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFAPI Varese


CGIL Varese


CISL Varese


UIL Varese
